

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI EX ARTICOLO 26 LEGGE 833/78**

Tra

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P. IVA 01772890933 di seguito nominata "AAS n. 5", legalmente rappresentata dal dottor Giorgio Simon, nella qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con decreto n. 511 del 29 settembre 2016

e

Friuli Riabilitazione srl, con Sede Legale in Via Groenlandia n. 5 a Roma e Sede operativa Via Carducci n. 42, Roveredo in Piano (PN), CF e P. IVA 12109431002, rappresentata da Magini Maria Antonietta, nata a Roma il 12/01/1950, qui di seguito chiamata "Friuli riabilitazione srl", si conviene quanto segue:

**ATTESO**

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che la L. R. 41/96 di attuazione della legge quadro sull'handicap n. 104/92 prevede all'art. 7, comma 2, lettera e), che "le Aziende Sanitarie, per perseguire le finalità previste dalla legge medesima, promuovono e stipulano con strutture sanitarie private accreditate e con i centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della l. 833/78, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata ed integrata di tali soggetti ai servizi per l'handicap";
- che Legge regionale 16 ottobre 2014 n° 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria" all'art. 23 definisce le strutture intermedie quali articolazioni operative del sistema sanitario dell'assistenza primaria integrate nella rete dei servizi distrettuali fra le quali sono comprese le strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/1978, eroganti prestazioni finalizzate a



prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti che richiedono, in riferimento ai bisogni clinico funzionali e socio assistenziali, una presa in carico multiprofessionale che si qualifica con la formulazione di un progetto abilitativo/riabilitativo individuale;

- che la regione FVG con DGR n. 623 del 2.4.2015 ha effettuato la Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nella forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;

- che ai fini dell'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-funzionali e di riabilitazione extra-ospedaliera, con interventi di norma interdisciplinari, nelle forme semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extra-murale l'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi, cui è subentrata Friuli riabilitazione srl, ha stipulato convenzione in data 04.05.1988 con la ex USL 11 "Pordenonese" ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", valida su tutto il territorio nazionale e regionale, sottoscritta ai sensi del DM 18/05/1984 "Nuovo Schema Tipo di convenzione fra l'USL e gli Istituti che gestiscono idonei Centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa";

- che gli accordi contrattuali trovano fondamento da ultimo nella DGR 2051/2010 e nella DGR 623/2015;

- che sono in corso di definizione i provvedimenti regionali relativi alle procedure di accreditamento di cui al D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni dei Presidi ex. art. 26 legge 833/78 ed ex art.22, comma c) della Legge Regionale n. 17/2014;

- che in data 24 novembre 2015 in attuazione della DGR n. 623 del 2.4.2015, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della sussistenza degli standard qualificanti l'attività di Friuli riabilitazione srl di cui alle "Linee Guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione" del 07.05.1998,



PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- D.G.R. 9 marzo 2001, n. 712 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «L. R. 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- DGR n. 2559 del 22.12.2015 di approvazione definitiva delle Linee per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016”
- LR 17/2014 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell'AAS n. 5 di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico - terapeutico
  - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l'integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste /tempi di attesa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78 e della DGR 712/2001, convengono quanto



segue:

**Art. 1 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa.**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare ed articolato da erogare a favore di soggetti utenti affetti da disabilità psichiche, fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale e domiciliare.
2. Ai fini della procedura di accesso alla struttura temporaneamente accreditata di Friuli riabilitazione srl, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla DGR 712/2001 "Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

**Art. 2 - Impegno delle risorse riabilitative**

1. Friuli riabilitazione srl, in ragione della capacità operativa di cui alla convenzione stipulata suo tempo con la ex USL 11 "Pordenonese" ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" valida su tutto il territorio nazionale e regionale, si impegna a:
  - soddisfare la domanda di soggetti utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi;
  - orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
  - promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell'utenza stessa, in modo da garantire la presa in carico e l'avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di priorità condivisi con l'AAS n. 5.

**Art. 3 - Controlli**

1. Controlli sull'attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale, istituito con Decreto n. 113 del 11.03.2015 per garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della D.G.R. n. 1321 del 11 luglio 2014.

**Art. 4 - Prescrizione di protesi ed ausili**



1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti in carico riabilitativo presso Friuli Riabilitazione srl, residenti nel territorio di competenza dell'AAS n. 5, su prescrizione degli specialisti di Friuli riabilitazione srl, sarà autorizzata in conformità a quanto previsto dal D.M. 332/99 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN", dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001 e n. 2190 del 13 dicembre 2012, nonché dal Regolamento Aziendale sull'Assistenza Protesica.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti di Friuli riabilitazione srl riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo a Friuli riabilitazione srl e, facendo parte del Piano Personalizzato di Intervento, non possono essere tariffati a parte.

#### **Art. 5 - Continuità delle cure**

1. Friuli riabilitazione srl rappresenta un'opportunità riabilitativa nella rete dei servizi territoriali, in particolare nei confronti degli utenti con gravi disabilità, pertanto la continuità delle cure, nonché l'accesso o la dimissione rappresentano tappe fondamentali nel percorso di cura dell'utenza.

2. Per gli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente, a seguito della presa in carico da parte di Friuli riabilitazione srl - mediante le procedure di cui al precedente art. 1 - e previa tempestiva segnalazione da parte dell'Friuli riabilitazione srl stessa, verrà convocata dal Distretto competente l'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), per la definizione di un progetto integrato, sulla base delle previsioni della DGR n. 712 del 9 marzo 2001.

3. Sono inoltre previste UVD di verifica nel corso del progetto integrato, per l'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali.

4. Il Piano Personalizzato d'Intervento deve contenere la definizione quali-quantitativa delle prestazioni che saranno erogate e la loro frequenza. Al termine del percorso riabilitativo deve essere redatta in forma sintetica l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi inizialmente definiti.

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari**

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni in forma extramurale e domiciliare di cui al presente Accordo si rinvia ad apposito protocollo operativo che sarà oggetto di un successivo atto.

#### **Art. 7 - Tetto di spesa complessivo**



1. Viene fissato in € 367.467,10 (trecentosessantasettemilaquattrocentosessantasette/10) il tetto annuo di spesa complessivo per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 della L. 833/78, dei quali:
  - € 354.464,10 (trecentocinquantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/10), destinati di regola ad attività riabilitativa ambulatoriale, pari a 7.830 prestazioni alla vigente tariffa di € 45,27;
  - € 13.000,00 (tredicimila/00) destinati di regola ad attività riabilitativa domiciliare, con facoltà da parte dell'AAS n. 5 di modificare tale suddivisione sulla base di contingenti necessità.
2. Per l'anno 2016, il tetto complessivo di cui al comma 1 viene maggiorato di € 10.004,67 (diecimilaquarantasette/67), destinati ad esclusiva attività ambulatoriale, pari a 221 prestazioni alla vigente tariffa di € 45,27, per rispondere alle esigenze degli utenti afferenti al Distretto Nord sulla base della relativa progettualità specifica elaborata dal Distretto stesso.
3. Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della L. 833/78 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste di ulteriori prestazioni riabilitative da parte dell'AAS n. 5.

#### **Art. 8 - Saldo delle competenze**

1. Friuli riabilitazione srl prende atto che il tetto definito all'art. 7 rappresenta il limite massimo di impegno per l'AAS n. 5, per cui un eventuale superamento dello stesso non darà luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 7.
2. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalle vigenti normative, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si conviene la seguente procedura di verifica e pagamento:
  - Friuli riabilitazione srl si impegna a fornire all'AAS n. 5, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti mensili previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note;
  - l'AAS n. 5 si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento e al pagamento entro sessanta giorni dalla verifica positiva.

Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei



dati di attività ad implementazione delle modalità previste dalla reportistica dell'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 9 - Flussi informativi**

1. Friuli riabilitazione srl si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'AAS n. 5, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione. Le rilevazioni di carattere statistico-informativo da fornire all'AAS n. 5 verranno definite con apposito atto in accordo tra le parti.

2. Le parti s'impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione.

#### **Art. 10 - Formazione**

1. A conferma di quanto premesso negli articoli precedenti, ovvero il reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti il territorio dell'AAS n. 5 di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale,

si ravvisa la necessità di pianificare una "attività formativa" rivolta al personale che opera nei due enti, AAS n. 5 e Friuli riabilitazione srl, da definire nell'ambito del percorso condiviso di identificazione del fabbisogno formativo gestito dal Servizio Formazione aziendale, avvalendosi eventualmente dei qualificati specialisti e riabilitatori di Friuli Riabilitazione s.r.l.

#### **Art. 11 - Requisiti autorizzativi**

1. Friuli riabilitazione srl è tenuta a dotarsi dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalle normative nazionali e regionali, provvedendo agli eventuali adeguamenti introdotti da successiva normativa.

#### **Art. 12 - Inadempienze**



1. Friuli riabilitazione srl provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Eventuali inadempienze da parte di Friuli riabilitazione srl devono essere contestate dall'AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AAS n. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

2. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.

#### **Art. 13 - Durata dell'accordo**

1. Il presente accordo ha durata dal 24.11.2015 al 31.12.2016 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti. Il presente accordo convenzionale è comunque efficace soltanto fino alla conclusione del procedimento di accreditamento e verrà sostituito da un nuovo accordo stipulato sulla base dell'accreditamento definitivo come prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 2 aprile 2015.

2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata e alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio, fino alla stipula di un nuovo accordo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

#### **Art. 14 - Controversie**

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

#### **Art. 15 - Registrazione**





1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

#### **Art. 16 Trattamento dei dati personali**

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n. 196/'03.

Alle parti viene attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

#### **Art. 17 - Protocollo di legalità.**

Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine



sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura.

Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna, per quanto lo possa riguardare direttamente, a rispettare il Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 30.01.2015 reperibili sul sito web aziendale all'indirizzo


[http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda\\_informa/trasparenza/24\\_altri\\_contenuti\\_corruzione/01\\_altri\\_contenuti\\_corruzione\\_aas5/Codice-di-comportamento.html](http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/24_altri_contenuti_corruzione/01_altri_contenuti_corruzione_aas5/Codice-di-comportamento.html).

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il 20.10.2016.....

il Direttore Generale  
A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale"  
Dott. Giorgio Simon


  
.....

il Rappresentante di  
Friuli riabilitazione srl

FRIULI RIABILITAZIONE srl  
L'Amministratore Unico  


Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 7, 12 e 14.

il Direttore Generale  
A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale"  
Dott. Giorgio Simon

  
.....

il Rappresentante di  
Friuli riabilitazione srl

FRIULI RIABILITAZIONE srl  
L'Amministratore Unico  